# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 825/2010 DELLA COMMISSIONE

#### del 20 settembre 2010

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FE-ASR (2), occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.
- La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento (CE) n. 884/2009 (3).

Gli allegati del regolamento (CE) n. 884/2009 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2011. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 884/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanzia-

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006 nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

## Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 884/2009 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2010.

# Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(¹) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. (²) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(3) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 10.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2010.

